

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1781

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme
per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei
periti assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

Nel settore, da molti anni, operano un gran numero di persone qualificate attraverso l'esercizio diretto dell'attività, in quanto non esistono corsi di studio specifici.

Solo l'ACI ha, a suo tempo, organizzato corsi di qualificazione professionale per tecnici di infortunistica stradale con prova di esame finale e rilascio di diploma con il punteggio conseguito.

L'esistenza di questa attività professionale ha mostrato, sino ad oggi, di giovare a diversi soggetti: alle compagnie di assicurazione che si avvalgono del loro rapporto fiduciario, ai cittadini che si affidano alle loro valutazioni tecnico-professionali nei confronti delle compagnie assicuratrici (anche in sede giudiziaria) nonché ai diretti interessati che trovano sbocco professionale in tale ambito con adeguata soddisfazione degli aspetti remunerativi.

La loro funzione, peraltro, pone in maggiore risalto l'autonomia delle parti e concorre notevolmente a soluzioni transattive di loro gradimento, che abbattano in maniera significativa le liti giudiziarie per il risarcimento dei danni rivenienti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Siffatte considerazioni sono alla base anche di proposte per l'istituzione dell'Albo

degli esperti e consulenti di infortunistica stradale.

Cercando di contemperare le diverse esigenze prospettate dagli interessati con la necessità di organizzare in maniera più soddisfacente (anche sotto il profilo delle necessarie garanzie di legge) detta attività tecnica, si è ritenuta percorribile la strada «modificativa» dell'attuale normativa, si è evitato i «tempi lunghi» della prevista «istituzione dell'Albo», ferma da tempo nella competente Commissione parlamentare.

Le modificazioni che si intende apportare alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, riguardano il solo articolo 16 («disposizioni transitorie») e consentono un maggiore recupero di professionalità che il rigore della norma a regime tralascia.

Peraltro, non era stato tenuto conto del meritorio ed antesignano impegno dell'ACI che aveva contribuito, negli anni pregressi, alla scrupolosa formazione dei primi operatori tecnici di infortunistica stradale (con corsi a frequenza obbligatoria e con esame e voto finale).

È altresì da rilevare che molte di queste attività non sempre hanno avuto il crisma dell'ufficialità della prestazione resa per cui non pochi soggetti si trovano in difficoltà nel documentare l'attività svolta e che è alla base della professionalità tecnica acquisita.

Si è ritenuto, pertanto, con la disposizione transitoria modificata, di consentire anche ad essi l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi al fine di non esporli a rapporti di lavoro non economicamente rispettosi delle capacità tecniche possedute.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è sostituito dal seguente:

«1. Sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore, soggetti alla disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per almeno due anni antecedenti il 1° gennaio 1995, ovvero siano in possesso di diploma di tecnico di infortunistica stradale rilasciato dall'ACI a seguito dell'espletamento di apposito corso con prova di esame finale».

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è soppresso.

3. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e delle successive leggi di modifica e integrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle nuove disposizioni».

